 Prot. n. 2018/CASM00054291 del 31 maggio 2018	
CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI	
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	
 (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE "SOMSART ASSOCIAZIONE DI	
 PROMOZIONE SOCIALE" DI COMERIO (VA) PER LA STRUTTURA "C.D.	
 SOMSART" DI COMERIO (VA) - (CODICE REGIONALE 322003615) - (P.I	
92025270122) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA.	
=,=,=,=	
PREMESSO che:	
1. la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in	
materia di sanità", come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015	
"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della	
legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di	
sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015, prevede:	
• all'art. 6 LR 30 dicembre 2009, n. 33, così come emendato dalla LR 23/2015	
commi 1 e 2, che "sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito	
denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della	
presente legge []" a cui il legislatore attribuisce una serie di compiti in	
parte già assolti dalle ASL istituite ai sensi della LR 31/1997;	
• all'art. 2 comma 8 della LR 23/2015, rubricato "disposizioni finali e	
disciplina transitoria", "[] a) le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio	
mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le	
strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST	
secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli artt.	
6, 7 e 7 bis della LR 33/2009, così come introdotti dall'articolo 1 della	

presente legge, e in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1; b) le ATS	
subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL;	
[]";	
2. la DGR 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione LR 23/2015:	
 costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la	
Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1 gennaio 2016	
l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria avente autonoma personalità giuridica	
 pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,	
 gestionale e tecnica con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100	
 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che	
 costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della	
 Provincia di Como);	
 3. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra	
 l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati	
 erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;	
 4. l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme	
 legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
 amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo	
 stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";	
 5. l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che "la conclusione degli	
 accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance,	
 è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle	
 sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla	
 Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate";	
 6. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l'Allegato	
2	

1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, si è stabilito che:	
- la stipula del contratto da parte delle strutture sanitarie accreditate di diritto	
privato, è subordinata all'acquisizione, da parte delle ATS, della	
certificazione antimafia e dell'informazione antimafia ove la legge la	
preveda;	
- per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio dovrà essere acquisita	
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'insussistenza di cause di	
divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa	
al legale rappresentante, ai componenti del CDA ed ai soggetti con potere di	
gestione;	
- di introdurre l'obbligo per i soggetti privati accreditati e a contratto per	
prestazioni di ricovero e cura, comprese Fondazioni ed Enti no Profit, con	
accesso a finanziamenti SSN, per residenti lombardi, pari o superiori a	
800.000 euro, di trasmettere alle ASL ogni anno, entro la fine di febbraio,	
per le verifiche previste dalla sopraccitata DGR 4606/2012 aggiornata con	
DGR 16 marzo 2015, n. 3275, prima della firma dei contratti annuali, una	
relazione sull'ultimo bilancio approvato del singolo Ente o, nel caso di	
gruppi, relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato redatto da una	
primaria società di revisione contabile o, per le fondazioni e i soggetti no	
profit, anche dall'organo di controllo con funzioni di revisione contabile; la	
documentazione deve comprendere:	
• l'attestazione della regolarità della continuità gestionale e	
finanziaria a garanzia della solidità e della affidabilità dell'Ente e	
dell'eventuale gruppo di appartenenza;	
• la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con gli	
3	
3	

 obblighi previdenziali.	
 I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle	
 strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi	
 contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale	
di valore pari o superiore a 800.000,00 euro per anno, al fine di poter accedere alla	
 stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l'intero sistema di	
prevenzione di cui al DLgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa	
delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni	
anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale	
dell'organismo di vigilanza, previsto dal DLgs 231/2001, attestante, in modo	
esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello	
organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.	
Con l'art. 31 del D.L. n.69/2013 (convertito D.L. n.98/2013) che disciplina in	
materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti	
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al DLgs. n. 50/2016 si è stabilito che il	
DURC in corso di validità debba essere acquisito:	
"a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui	
all'articolo 38 comma 1, lettera i), del DL 12 aprile 2006, n. 163;	
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto	
legislativo n.163 del 2006;	
c) per la stipula del contratto;	
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative	
a servizi e forniture;	
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di	
verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo	
4	

finale.";	
7. ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente	
al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui	
all'art.1, comma 39, della L. n. 243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui	
al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;	
8. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 viene garantita la piena	
applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità	
nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e	
 sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n. 223 del 2006,	
 di cui in particolare all'art.2;	
 9. con DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600 la Giunta Regionale ha confermato che il	
 contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed	
 erogatori, sia integrato, relativamente all'esercizio 2018, con l'indicazione delle	
valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale,	
psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle	
regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;	
10. ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al	
Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite	
dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;	
11. in data 18 dicembre 2015 tra l'ASL della Provincia di Varese confluita nell'ATS	
dell'Insubria e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale", è stato	
stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l'erogazione di	
prestazioni di Psichiatria, denominato "contratto base".	
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata	
DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, ne hanno condiviso le regole procedurali	
5	

nonché le modalità applicative della negoziazione.	
Visto l'art. 5, comma 3 e l'art. 15, commi 6 e 12 della LR n. 33/2009 come	
modificati dalla LR 23/2015.	
Tutto ciò premesso	
tra	
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
e E - (G	
Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" con sede legale nel comune di	
 Comerio (VA) - Via Piave n. 4 - nella persona del Legale Rappresentante per la	
 Struttura "C.D. Somsart" di Comerio (VA) si conviene e si stipula, ad integrazione	
 del contratto stipulato in data 18 dicembre 2015, le cui disposizioni rimangono in	
 vigore tra le parti stesse, quanto segue:	
 Art. 1 - Oggetto	
Art. 1 - Oggetto  Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione  Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione  Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione  Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione  Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.  Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione  Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.  Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. In relazione ai	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale" in data 18 dicembre 2015.  Art. 2 - Ambito di applicazione  Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.  Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella	

 ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a	
decorrere dall'01.01.2018.	
Art. 3 - Valorizzazione per le attività di Psichiatria	
 Per le attività di Psichiatria la valorizzazione relativa alle attività garantite ai	
cittadini residenti in Regione Lombardia, per 1'anno 2018, viene individuata nella	
quota di <b>€. 200.000,00.=.</b>	
Al raggiungimento delle predette quote, in assenza di previo accordo con ATS	
 dell'Insubria, l'Ente non è autorizzato ad erogare prestazioni per conto del Servizio	
Sanitario Regionale. Resta fermo che l'attribuzione delle predette risorse è	
subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel	
corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS dell'Insubria per l'anno 2017 ed	
alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS dell'Insubria, di garantire da parte	
dell'Ente il massimo livello di appropriatezza dell'erogazione anche per l'anno 2018.	
Art. 4 - Tariffe ed oneri del personale	
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Gestore ha valutato che il valore	
delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di	
remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle	
condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti	
per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e	
di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.	
Art. 5 - Raggiungimento del valore di produzione	
assegnato e programmazione delle attività	
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di	
 Psichiatria sarà valutato applicando, ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del	
2018, le tariffe in vigore, per i ricoveri, alla data di dimissione. Le parti concordano	
7	

 altresì che le tariffe delle prestazioni di Psichiatria tengono conto delle disposizioni	
 normative pubbliche e private vigenti, relative ai rinnovi contrattuali, nonché	
dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.	
Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto	
Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei	
 compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno	
 orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del	
presente contratto. Le parti concordano che le dimissioni dei pazienti debbano essere	
sempre preventivamente condivise e concordate con l'Unità inviante di Psichiatria.	
Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito	
dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del	
contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie	
erogate nel periodo di validità del presente contratto.	
L'Ente erogatore di prestazioni sanitarie di Psichiatria, residenziali e/o	
semiresidenziali, deve adottare tutte le misure necessarie all'accertamento e/o	
verifica della residenza del paziente al momento dell'ingresso in struttura e darne	
tempestiva comunicazione all'ATS di residenza del paziente e all'ATS dell'Insubria.	
L'Ente erogatore deve altresì comunicare ad entrambe le ATS ogni modifica della	
residenza del paziente inserito nella propria struttura.	
Art. 7 - Pagamenti	
L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'Ente rimesse mensili pari al 95%	
del valore delle prestazioni di Psichiatria oggetto del presente contratto, fatte salve	
eventuali diverse e ulteriori determinazioni regionali, come previsto dalla DGR 20	
dicembre 2017, n. X/7600.	
L'ATS dell'Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti, in sede di	
8	

conguaglio infrannuale e/o in caso di variazione della produzione.	
Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole	
 rispetto del disposto cui all'art. 7 del D.lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere,	
 per il pagamento del conguaglio infrannuale e del saldo, un termine superiore e	
diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della	
 validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti	
concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che	
 risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni	
 precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere	
 ripetuti, tramite compensazione, con quanto dovuto dall'ATS ai sensi del presente	
 contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme	
 che, sulla base di controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo	
 in parte.	
 Art. 8 - Obblighi informativi e di comportamento	
L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi	
di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei	
precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e	
Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in	
materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO	
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di	
pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai	
documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO	
LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).	
L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti	
normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente	
9	

attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice	
disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la	
prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a	
consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà	
 l'aggiornamento.	
L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può	
comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti	
dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al	
risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.	
Art. 9 - Tutela dei dati personali	
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di	
dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza.	
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività	
definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali	
degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e	
l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal	
presente contratto e dalla disciplina in materia;	
assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori,	
ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o	
documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano,	
comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a	
Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle	
10	

	attività oggetto del presente contratto;	
	osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta	
	e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o	
	informazione di cui dovesse venire a conoscenza;	
	• assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la	
	revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente	
	segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del	
	Regolamento UE;	
	• rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle	
	misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	• verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee	
	a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale,	
	nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o,	
	comunque, non conforme alle finalità della raccolta.	
L	L'Ente inoltre:	
	• raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso	
	mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta	
	l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il	
	trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il	
	consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o	
	le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato	
	per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS	
	Insubria;	
	• prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto	
	11	
1		

 del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce	
 l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento	
 UE;	
• si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in	
particolare con riferimento alla nomina del Responsabile del trattamento	
 (DPO - art. 28), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art.	
 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali	
 all'Autorità di Controllo (art. 33).	
Art. 10 - Controversie	
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione,	
interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere	
 imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati	
 rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro	
Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica	
delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.	
Art. 11 - Validità e Clausola Risolutiva espressa	
Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2018	
- 31.12.2018, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di	
contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n. VI/47508. Le parti danno	
espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato,	
integrato, risolto per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o	
regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di	
provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto	
stesso. E' imprescindibile e insindacabile, la facoltà per l'ATS dell'Insubria di	
risolvere il contratto, altresì, in mancanza della documentazione antimafia di cui	
12	
12	

all'art. 84 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., così come in caso di sussistenza di cause di	
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di	
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo	
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis e 92, commi 2 e	
4 del medesimo D.Lgs., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni	
antimafia e alle informazioni antimafia. Costituisce causa risolutiva del contratto il	
venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.	
Art. 12 - Norma conclusiva	
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni	
 nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto "base" sottoscritto tra le	
stesse Parti in data 18 dicembre 2015 ed a quanto dettagliato nella DGR 20	
dicembre 2017, n. X/7600, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a	
registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle	
prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro	
modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da	
 parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza,	
 da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi	
 irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o	
 rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.	
 Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene	
sottoscritto con firma digitale.	
 Varese, 31 maggio 2018	
Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
Per Il Direttore Generale	
Dott.ssa Paola Lattuada	
12	

Dott. Lucas Maria Gutierrez	
=,=,=,=	
Per Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale"	
 Il Rappresentante Legale	
 Sig.ra Maria Grazia Crippa	
Art. 13- Approvazione specifica	
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto	
 e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei	
 documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art.	
3, art. 4, art. 5, art.6, art.8, art.10, art. 11, art.12, nonché tutte le disposizioni di cui	
 all'epigrafata premessa.	
 =,=,=,=	
 Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
 Per Il Direttore Generale	
 Dott.ssa Paola Lattuada	
 Dott. Lucas Maria Gutierrez	
 =,=,=,=	
 Per Ente "Somsart Associazione di Promozione Sociale"	
 Il Rappresentante Legale	
 Sig.ra Maria Grazia Crippa	
 "esente bollo ex art. 27 L. 642/1972 allegato B".	